

Codice DB1304

D.D. 26 giugno 2012, n. 143

Metanodotto "Caltignaga - Borgomanero II e III tratto DN 300 (12''), DP 75 bar e allacciamenti collegati - ubicato nei comuni di Suno, Cressa e Borgomanero in Provincia di Novara", presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, in data 13 luglio 2011 ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Caltignaga – Borgomanero II e III tratto DN 300 (12''), DP 75 bar e allacciamenti collegati". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il territorio dei Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero in Provincia di Novara.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto avente lunghezza complessiva di 10.610 m. L'intervento si rende necessario al fine di sostituire le tubazioni relative ai metanodotti Novara – Gozzano - Domodossola DN 200 (8'') e Raddoppio Novara – Gozzano - Domodossola DN 250 (10'') posate negli anni '50 e soggette ad una progressiva diminuzione di copertura della condotta. La realizzazione del nuovo metanodotto consentirà inoltre il rifacimento in subalveo di alcuni attraversamenti di corsi d'acqua, attualmente di tipo aereo, e la delocalizzazione delle tubazioni dei suddetti metanodotti, attualmente ubicate in zone urbanizzate e/o caratterizzate da urbanizzazione in progetto. È inoltre previsto il recupero/intasamento dei tratti di condotta posti fuori esercizio.

L'opera è stata progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A "Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". La pressione di progetto è 75 bar.

Il gasdotto principale è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m, del diametro nominale di 300 mm (12''), costituito da tubi in acciaio saldati in testa. I metanodotti e gli allacciamenti collegati al gasdotto principale, invece, sono costituiti da tubazioni in acciaio aventi diametro nominale di 200 mm (8'') e 100 mm (4''). I gasdotti sono corredati dai relativi accessori, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti (es. strade provinciali, autostrada A26) e ove ritenuto necessario per motivi tecnici, la condotta sarà messa in opera con tecniche spingitubo entro un tubo di protezione metallico, munito di sfiati. La condotta è protetta da una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termo - restringenti di polietilene. Una protezione attiva (catodica) è garantita da un impianto a corrente impressa che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all'elettrolito circostante (terreno, acqua, ecc.).

La distanza minima dell'asse del gasdotto dai fabbricati per le tubazioni DN 300, DN 200 e DN 100 è pari a 13,5 m. La condotta in progetto risulta essere parallela ai metanodotti esistenti Raddoppio Novara – Gozzano - Domodossola DN 250 (10''), Novara – Gozzano - Domodossola DN 200 (8'') e Metanodotto Importazione Nord Europa DN 1200 (48''), e per questo motivo la sopra citata fascia di servitù si sovrappone a quelle esistenti con alcuni aumenti delle fasce di servitù esistenti.

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima per tubazioni DN 300 e DN 200 ha larghezza 16 m, mentre si riduce a 14 m per tubazioni DN 100. L'accessibilità

all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, la quale verrà utilizzata unicamente dai mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera.

In caso di particolari condizioni, la larghezza dell'area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi di diversi metri, rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso. In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti, ecc.), di corsi d'acqua e di punti particolari (imbocchi tunnel, impianti di linea), l'area di cantiere è più ampia dell'area di passaggio, per esigenze operative (es. predisposizione attrezzature per attraversamenti da realizzarsi mediante spingitubo).

Il metanodotto in progetto origina dal P.I.D.I. (punto di derivazione) esistente in fregio alla Gora Borromeo in Comune di Suno. La condotta si sviluppa verso nord – est, attraversando la stessa Gora Borromeo, la Gora Santa Caterina, costeggiando la strada consortile Fontanini per poi proseguire in direzione nord – ovest, attraversando la S.P. 22 Ghemme - Cavaglio - Suno e via Madonna della Neve dopo la quale entra in Comune di Cressa. Prosegue sempre in direzione nord – ovest, attraversando la zona agricola delimitata dalla SP n. 156 e dalla SP n. 18 fino ad arrivare all'abitato di Cressa dove attraversa via Martiri della Libertà e il Torrente Lirone; prosegue poi verso nord – est attraversando la Roggia Molinara, il Rio Geola, l'Autostrada A26 dei Trafori e la S.P. n. 23, per entrare poi in Comune di Borgomanero. Il primo tratto, in quest'ambito comunale, attraversa l'area boscata posta a destra della SP n. 156 fino a giungere all'attraversamento della SP n. 229/II del Lago d'Orta 2° tronco. Prosegue infine in direzione nord – ovest, fino a raggiungere l'area impiantistica ove termina il suo percorso, in corrispondenza del nuovo P.I.D.I. in progetto.

Lungo il tracciato del nuovo metanodotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, manufatti che, assicurando la stabilità dei terreni e/o dei corsi d'acqua, garantiscono anche la sicurezza della tubazione. I manufatti consistono di norma in scogliere, gabbioni, palizzate, briglie, ecc.

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, ubicati in pozzetto interrato o in aree recintate con pannelli in grigliato metallico, alti circa 2 m dal piano impianto, montati su cordolo di calcestruzzo armato; tali impianti comprendono, inoltre, le apparecchiature per la protezione elettrica della condotta. Le aree impiantistiche sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono essere dotate di strada di accesso carrabile.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 194 del 13 settembre 2011 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Politiche energetiche.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 49 del 7 dicembre 2011 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiore a 50, Snam Rete Gas ha provveduto a pubblicare il comunicato sui quotidiani "La Stampa" e "Italia Oggi", nonché a consegnare ai Comuni interessati dal tracciato copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 7 dicembre 2011 per un periodo di almeno 20 giorni. Al Responsabile del procedimento è pervenuta il 31 gennaio 2012 prot n. 590/DB13.04 un'osservazione da parte dei proprietari Demarchi e De

Marchi, contenente la richiesta di spostamento del tracciato oltre la S.P. 23. Il proponente ha comunicato preliminarmente che tale richiesta non poteva essere completamente accolta data la presenza di numerosi fabbricati di civile abitazione esistenti che ne impediscono la fattibilità. Tuttavia Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato in sede di seconda ed ultima CdS, che la richiesta, così come segnalato anche dal Comune di Cressa, è stata parzialmente accolta con lo spostamento del tracciato in fregio alla S.P. 23.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre all'ARPA Piemonte, la Direzione Ambiente, il Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, il Settore Programmazione Operativa della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, la Direzione Agricoltura, la Direzione Opere Pubbliche e il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Novara, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione Attività Produttive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione Risorse umane e Patrimonio, la Provincia di Novara, Telecom S.p.A., Enel S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., l'AIPO, l'Autorità d'Ambito n°1 Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, la società Acqua Novara VCO S.p.A., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, l'ASL di Novara e i Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero (NO). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Nelle date del 7 marzo 2012 e del 23 maggio 2012, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, sono state rispettivamente convocate la prima e la seconda seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi sono state verbalizzate alcune richieste di integrazioni derivanti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e VCO, dalla Direzione regionale Ambiente, dall'ARPA Piemonte, dalla Città di Borgomanero, dai Comuni di Suno e Cressa, da Enel Distribuzione, da Autostrade per l'Italia, dalla società Acqua Novara VCO S.p.A.. Tali richieste riguardavano le seguenti tematiche: una relazione tecnica riportante la dettagliata ubicazione e caratterizzazione delle opere fuori terra; integrazioni in materia di rifiuti, impatto atmosferico e dispersori verticali; integrazioni relative all'impatto ambientale dell'intervento durante la fase esecutiva dei lavori; la rappresentazione e descrizione dettagliata degli interventi da realizzarsi presso i Comuni; ulteriori copie della documentazione progettuale; una richiesta di un incontro tecnico con il proponente al fine di valutare le interferenze con altre infrastrutture.

Entro i termini della seconda seduta della Conferenza di Servizi, e nella fattispecie il 15 maggio 2012, il proponente ha provveduto a rispondere puntualmente a tutte le sopraelencate richieste di integrazioni, che sono state dibattute durante la seduta e sono, in quella sede, risultate esaustive per tutti i sopraelencati richiedenti.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Politiche energetiche) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e VCO, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della Direzione Programmazione strategica – Settore Programmazione Operativa, della Direzione Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foresta – Settore Pianificazione e Difesa del Suolo e Settore Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, della Direzione Ambiente, del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, del Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, dell'AIPO,

dell'Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, della Città di Borgomanero, del Comuni di Suno e Cressa, di Enel S.p.A., di Autostrade per l'Italia, della Acqua Novara VCO S.p.A.

Tenuto conto che:

la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie ha dichiarato di aver esaminato la documentazione progettuale e preso atto che l'area di intervento fa parte di un comprensorio noto per ritrovamenti di strati e strutture di interesse archeologico a partire dall'età protostorica all'età medievale; ha segnalato inoltre che la documentazione bibliografica e di archivio, oltre ai risultati di scavi condotti in corrispondenza del primo tratto del metanodotto, contribuiscono a ritenere assai probabile una presenza antropica antica nel territorio oggetto della realizzazione, ma non permettono di individuare con sufficiente approssimazione aree nelle quali situare saggi diagnostici preliminari conoscitivi. Ha ritenuto pertanto, visto il notevole sviluppo lineare dell'opera in progetto (circa 10 km) e le valutazioni sopra esposte, di non attivare la procedura di indagine preventiva ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2006. Ha comunque espresso parere favorevole condizionato al progetto;

la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile con il contesto paesaggistico di cui trattasi, ha espresso parere favorevole all'intervento, condizione che venga mitigato l'impatto visivo delle opere fuori terra;

la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ritiene che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

il Comune di Cressa (NO), alla luce del progetto presentato, ha espresso, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2012, parere favorevole sul progetto, a condizione che venga accolta, dal proponente, la proposta di spostamento del tracciato in fregio alla S.P. n. 23;

il Comune di Suno (NO) ha comunicato che, a seguito della valutazione delle integrazioni richieste, l'intervento risulta compatibile con gli aspetti urbanistici ed edilizi;

la Città di Borgomanero (NO) ha comunicato di non aver nulla da eccepire alla realizzazione dell'opera;

la Direzione regionale Ambiente in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito della riunione della Conferenza dei Servizi, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune osservazioni e prescrizioni;

il Settore Programmazione Operativa, a seguito dell'accertamento urbanistico effettuato sulla scorta delle documentazioni presentate, segnala che l'intervento in oggetto risulta complessivamente conforme rispetto alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nei Comuni interessati. Prende altresì atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri legati ai vincoli ambientali ed urbanistici esistenti. Esprime parere favorevole relativamente all'intervento proposto;

il Settore regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, sugli atti progettuali relativi ai lavori di attraversamento del torrente Lirone e del rio Geola in Comune di Cressa, esprime parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere in progetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni, subordinatamente all'osservanza di alcune condizioni;

il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto;

il Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ha formulato, solo ed esclusivamente per gli interventi da realizzarsi sul territorio del Comune di Cressa (NO), una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 in merito alla proposta

progettuale, subordinatamente ad alcune condizioni;

il Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio ha comunicato che i lavori in progetto risultano insistere su un'area non soggetta a vincolo idrogeologico;

l'ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara ha comunicato che, esaminata la documentazione integrativa relativa alle richieste formulate, si ritengono soddisfacenti i chiarimenti forniti dal proponente;

l'Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, ha espresso parere di massima favorevole alla realizzazione degli attraversamenti del cavo Borromeo, della roggia di Cressa e della Gora S. Caterina, subordinato ad alcune condizioni;

la società Enel S.p.A. ha espresso le proprie valutazioni positive a riguardo dell'intervento in progetto;

Considerato che il rappresentante del Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, specificando in materia di usi civici che:

- per il Comune di Cressa (NO) esprime parere favorevole in quanto risultano agli atti n. 2 decreti commissariali di inesistenza di terreni vincolati ad uso civico;

- per la Città di Borgomanero (NO) esprime parere favorevole in quanto risulta agli atti n. 1 decreto commissariale di inesistenza di terreni vincolati ad uso civico;

- per il Comune di Suno segnala che con il proprio provvedimento n. 887 in data 03.11.2011, su istanza dell'amministrazione comunale, (come prescritto dal provvedimento regionale autorizzativo di un precedente metanodotto), il Geom. Apolloni Gianluca di Pinerolo è stato nominato perito Istruttore incaricato di effettuare le operazioni di accertamento demaniale, con contestuale trasposizione cartografica delle mappe antiche sulla cartografia attuale (N.C.T.), al fine di pervenire alla definizione della consistenza, corretta ubicazione e stato possessorio dei beni vincolati ad uso civico, presenti nell'intero territorio comunale.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) qualora, per la messa in opera dell'impianto in progetto, si rendessero necessarie, anche da parte di soggetti diversi dal proponente, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate, o condutture subacquee di energia elettrica, quali opere connesse all'opera in questione, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi del comma 1,5 e/o 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 259/03 di competenza del Ministero;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

2) tutte le opere di scavo e di scotico previste per la realizzazione del tratto di metanodotto in oggetto e di tutte le opere accessorie ad esso connesse (impianto cantiere, viabilità di accesso, depositi materiali, etc.) siano controllate continuativamente da tecnici archeologi con la direzione scientifica della Soprintendenza, senza oneri per quest'ultima;

Direzione Ambiente

In materia di "Impatto acustico"

3) la Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle opere di cantierizzazione evidenzia superamenti dei limiti di immissione e differenziale per tutti i recettori individuati nei Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero. I superamenti riguarderanno esclusivamente il periodo diurno, in quanto il cantiere non potrà operare in orari notturni, e per alcune delle fasi di cantiere individuate;

4) esclusivamente per le giornate e i recettori individuati nella relazione, potranno essere richieste ai Comuni interessati le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995. In ogni caso devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a contenere e minimizzare il disturbo;

in materia di "Impatto atmosferico":

- 5) al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri, in primo luogo si dovrà ottemperare alle misure di mitigazione ambientale contenute nel documento “Risposta alle richieste di integrazioni”. Inoltre, nell’ambito della progettazione esecutiva, dovranno essere definite procedure dettagliate di gestione delle attività svolte nel cantiere stesso;
 - 6) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;
 - 7) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
 - 8) tutte le macchine operatrici *off road* dotate di motore a combustione a ciclo diesel dovranno essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza;
 - 9) dovranno essere attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
 - 10) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all’uscita delle aree di cantiere;
 - 11) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - 12) dovranno essere concordati, con i Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell’aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
 - 13) eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;
 - 14) nell’area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
 - 15) durante la fase di messa in esercizio della condotta e nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali al fine di limitare eventuali emissioni di gas naturale;
- in materia di “Utilizzo dei materiali escavati”:
- 16) con riferimento ai materiali provenienti dagli scavi si evidenzia che, nel caso in cui il materiale di scavo venga ricollocato in situ, l’art. 185 del d.lgs 152/2006 prevede che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, sia escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
 - 17) nel caso in cui il materiale di scavo debba essere ricollocato all’esterno dell’area di cantiere, ai fini dell’esclusione dalla normativa rifiuti dovrà invece utilizzarsi quanto previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo, redigendo un apposito elaborato progettuale. A tal proposito, l’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” costituisce la disciplina di riferimento per la gestione di tali materiali e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l’assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti tutte le condizioni stabilite dal predetto articolo;
 - 18) la Regione Piemonte, al fine di fornire un inquadramento univoco, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, con l’obiettivo di raggiungere la massima salvaguardia ambientale e la certezza applicativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 le “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo” di cui si dovrà tener conto nell’elaborato progettuale;

in materia di “Acque sotterranee”:

19) valutando positivamente le integrazioni progettuali presentate a riguardo della realizzazione di dispersori di corrente verticali, qualora in fase di progetto esecutivo o durante la fase di esercizio dell'opera l'impianto di protezione catodica necessari della realizzazione di un nuovo dispersore di corrente, la descritta intercapedine intasata con malta cementizia dovrà spingersi al di sotto della base dell'acquifero superficiale per almeno 3,5 metri;

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

20) le cassette a piantana p.e. e le prese di segnalazione fuga gas dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda;

21) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore;

22) durante al costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua (torrente Lirone e rio Geola in Comune di Cressa);

23) dovrà essere comunicato al Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

24) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della società autorizzata, la quale terrà l'amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

25) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia;

Settore Programmazione Operativa

26) i Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero dovranno adeguare lo strumento urbanistico con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa; dovranno inoltre trasmettere copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico al Settore regionale Programmazione Operativa;

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

27) Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell' autorizzazione da parte di codesto Settore, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;

28) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all' istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare a questa Struttura;

29) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A., non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

in materia di usi civici:

30) qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali effettuati dal geom. Apolloni (perito istruttore nominato con il proprio provvedimento n. 887/2011, citato in premessa), risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, questa Struttura, previa istanza di concessione amministrativa ex L.R. n. 29/2009 presentata dal Comune di Suno (NO), provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;

31) qualora, inoltre, al termine del predetto accertamento, risultasse che il tratto di metanodotto da dismettere (e relativa fascia di asservimento) attraversa terreni vincolati ad uso civico (e tale passaggio non fosse stato precedentemente autorizzato con riguardo agli usi civici), il Comune di

Suno (NO), per regolarizzare il periodo di occupazione pregressa non autorizzata da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dovrà presentare istanza di conciliazione all'Ufficio regionale Usi Civici, come previsto dalla L.R. n. 29/2009;

32) qualora infine, al termine del sopraccitato accertamento, risultasse che il tratto di metanodotto esistente non soggetto a variante (e relativa fascia di asservimento) attraversa terreni vincolati ad uso civico (e tale passaggio non fosse stato precedentemente autorizzato con riguardo agli usi civici), il Comune di Suno (NO), onde consentire la regolare manutenzione ed esercizio dell'opera, dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici, istanza di concessione amministrativa e contestuale conciliazione (per regolarizzare il periodo di occupazione pregressa non autorizzata da parte di Snam Rete Gas S.p.A.), come previsto dalla L.R. n. 29/2009;

33) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà in ogni caso:

- conseguire tutte le autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- rispettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento finale di autorizzazione;
- corrispondere al Comune di Suno (NO), idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico sulle aree attraversate dal nuovo gasdotto, (qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali citate in premessa, risultasse che i lavori di cui all'oggetto interessano terreni vincolati);
- corrispondere al Comune di Suno (NO), gli indennizzi previsti dalla L.R. n. 29/2009 qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali citate in premessa, si verificassero le ipotesi di cui al precedente punto 31) – conciliazione relativa al tratto di metanodotto da dismettere (e relativa fascia di asservimento) e/o punto 32) - concessione amministrativa e contestuale conciliazione relativa al tratto di metanodotto esistente non soggetto a variante (e relativa fascia di asservimento);

34) si rammenta che l'uso civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera;

ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara

35) richiede di acquisire, all'avvio dei lavori, una planimetria e una sintetica relazione descrittiva delle aree di cantiere che saranno predisposte dalla ditta appaltatrice dei lavori;

Autostrade per l'Italia S.p.A.

36) gli interventi previsti devono rispettare i vincoli connessi con la presenza della fascia di rispetto autostradale, così come disposto per legge;

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbania – Cusio – Ossola

37) là dove consentito si prevedano, al fine di mitigare l'impatto visivo dei manufatti da posare fuori terra, la piantumazione di essenze arboree autoctone sempre verdi;

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

38) al termine dei lavori di posa della condotta siano posti in essere gli interventi di mitigazione mediante ripristino delle aree boscate con piantumazione, su tutta la lunghezza delle fasce di cantiere, di esemplari alberati e cespugliosi autoctoni;

39) il fondo delle piste di accesso alle postazioni fisse e per la manutenzione dell'impianto, non oggetto di ripristino, sia lasciato interrato o in ghiaietto stabilizzato;

40) armadi, cassette, volumi tecnici e altri piccoli manufatti di servizio siano preferibilmente e, per quanto possibile, posati defilati rispetto alle principali visuali sensibili (corsi d'acqua, canali, aree di particolare pregio paesaggistico, ecc.);

Direzione Agricoltura

41) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di

ripristino;

42) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà.

43) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

44) il taglio della vegetazione arborea spontanea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

45) l'attraversamento dei canali e dei fossi irrigui con la tecnica a cielo aperto dovrà essere effettuato nel periodo non irriguo (ottobre-marzo);

46) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con il consorzio irriguo operante nell'area di intervento (Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Negroni 7 - Novara) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;

47) si condivide la scelta delle specie arbustive ed arboree proposte per gli interventi di ripristino da realizzare laddove sarà necessario effettuare il taglio della vegetazione esistente. Le fasi successive di progettazione dovranno sviluppare adeguatamente gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica. Al fine di assicurarne la riuscita, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde e dovranno essere effettuate le cure colturali indicate nella Relazione paesaggistica – Parte seconda e Parte terza nei capitoli relativi agli "Interventi di mitigazione e di ripristino". Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

48) per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica;

49) per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

50) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Tutto ciò premesso:

Il Responsabile del Procedimento

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

vista la determinazione dirigenziale n. 194 del 13 settembre 2011 del Settore Politiche energetiche;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cressa (NO), n. 11 del 28 aprile 2012;

visti i lavori della Conferenza di Servizi ed i verbali delle sedute convocate;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Politiche energetiche, pervenuti dai soggetti interessati;

ravvisata la necessità di emettere nulla osta in materia di usi civici ex art. 4 LR 29/09 limitatamente al tratto di gasdotto nel Comune di Suno, in quanto a tutt'oggi l'accertamento demaniale citato in premessa non si è ancora concluso;

viste le osservazioni (del 31 gennaio 2012, prot n. 590/DB13.04) avanzate dai sig. Demarchi Angelo e sig.ra De Marchi Ginetta proprietari delle particelle catastali del Comune di Cressa (Foglio 1 nn. 65, 66 e 70) che proponevano uno spostamento del tracciato del metanodotto ad Est della S.P. 23;

viste le controdeduzioni presentate da Snam Rete Gas S.p.A. che dichiara che tale richiesta non può essere completamente accolta, data la presenza di numerosi fabbricati di civile abitazione esistenti, che ne impedisce la fattibilità. Tuttavia segnala che tale richiesta, così come deliberato anche dal Comune di Cressa, è stata parzialmente accolta con lo spostamento del tracciato in fregio alla S.P. 23.

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto “Caltignaga – Borgomanero II e III tratto DN 300 (12”), DP 75 bar e allacciamenti collegati - ubicato nei comuni di Suno, Cressa e Borgomanero in Provincia di Novara”, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 13 luglio 2011;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nei Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero (NO), in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- che le osservazioni dei sig.ri De Marchi e Demarchi possono essere solo parzialmente accolte per le motivazioni esplicitate in premessa;

- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce nulla osta, in materia di usi civici, alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto da parte di Snam Rete Gas S.p.A., con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera sui terreni di seguito elencati: nel Comune di Suno (NO) – N.C.T. - Foglio 4 - mapp. nn. 203 – 204 – 207 – 208 – 221 - 222 – 225 – 226 - 227 – 343 – 344 e 415; Foglio 10 - mapp. nn. 200 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 210 – 211 – 212 – 213 – 318 – 320 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 - 416 - 417 – 418 – 421 – 430 – 431 – 432 – 463 – 475 – 476 e 478; Foglio 11 - mapp. nn. 82 – 83– 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 99 – 101 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 188 – 190 – 191 – 192 – 193 – 225 - 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 290 – 294 – 330 – 331 - 332 e 398; Foglio 17 - mapp. nn. 16 – 18– 19 – 20 – 34 – 43 - 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 63 – 66 – 67 – 70 – 71 – 72 – 73 – 98 – 169 – 170 – 171 – 172 – 205 – 241 – 245 – 260 e 281; tutti necessari per la costruzione del nuovo metanodotto (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea), nonché per la successiva rimozione di un tratto della condotta esistente che sarà posto fuori esercizio;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero (NO), ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione – Settore Politiche energetiche, ai Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero (NO);
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero (NO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Orazio Ghigo

Allegato

Allegato

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) qualora, per la messa in opera dell'impianto in progetto, si rendessero necessarie, anche da parte di soggetti diversi dal proponente, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche o tubazioni metalliche sotterrate, o condutture subacquee di energia elettrica, quali opere connesse all'opera in questione, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi del comma 1,5 e/o 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 259/03 di competenza del Ministero;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 2) tutte le opere di scavo e di scotico previste per la realizzazione del tratto di metanodotto in oggetto e di tutte le opere accessorie ad esso connesse (impianto cantiere, viabilità di accesso, depositi materiali, etc.) siano controllate continuativamente da tecnici archeologi con la direzione scientifica della Soprintendenza, senza oneri per quest'ultima;

Direzione Ambiente

in materia di "Impatto acustico"

- 3) la Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle opere di cantierizzazione evidenzia superamenti dei limiti di immissione e differenziale per tutti i recettori individuati nei Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero. I superamenti riguarderanno esclusivamente il periodo diurno, in quanto il cantiere non potrà operare in orari notturni, e per alcune delle fasi di cantiere individuate;
- 4) esclusivamente per le giornate e i recettori individuati nella relazione, potranno essere richieste ai Comuni interessati le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995. In ogni caso devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a contenere e minimizzare il disturbo;

in materia di "Impatto atmosferico":

- 5) al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri, in primo luogo si dovrà ottemperare alle misure di mitigazione ambientale contenute nel documento "Risposta alle richieste di integrazioni". Inoltre, nell'ambito della progettazione esecutiva, dovranno essere definite procedure dettagliate di gestione delle attività svolte nel cantiere stesso;
- 6) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;
- 7) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- 8) tutte le macchine operatrici off road dotate di motore a combustione a ciclo diesel dovranno essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza;
- 9) dovranno essere attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a

combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

- 10) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- 11) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- 12) dovranno essere concordati, con i Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- 13) eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;
- 14) nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
- 15) durante la fase di messa in esercizio della condotta e nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali al fine di limitare eventuali emissioni di gas naturale;

in materia di "Utilizzo dei materiali escavati":

- 16) con riferimento ai materiali provenienti dagli scavi si evidenzia che, nel caso in cui il materiale di scavo venga ricollocato in situ, l'art. 185 del d.lgs 152/2006 prevede che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, sia escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- 17) nel caso in cui il materiale di scavo debba essere ricollocato all'esterno dell'area di cantiere, ai fini dell'esclusione dalla normativa rifiuti dovrà invece utilizzarsi quanto previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo, redigendo un apposito elaborato progettuale. A tal proposito, l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" costituisce la disciplina di riferimento per la gestione di tali materiali e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti tutte le condizioni stabilite dal predetto articolo;
- 18) la Regione Piemonte, al fine di fornire un inquadramento univoco, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, con l'obiettivo di raggiungere la massima salvaguardia ambientale e la certezza applicativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 le "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" di cui si dovrà tener conto nell'elaborato progettuale;

in materia di "Acque sotterranee":

- 19) valutando positivamente le integrazioni progettuali presentate a riguardo della realizzazione di dispersori di corrente verticali, qualora in fase di progetto esecutivo o durante la fase di esercizio dell'opera l'impianto di protezione catodica necessiti della realizzazione di un nuovo dispersore di corrente, la descritta intercapedine intasata con malta cementizia dovrà spingersi al di sotto della base dell'acquifero superficiale per almeno 3,5 metri;

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

- 20) le cassette a piantana p.e. e le prese di segnalazione fuga gas dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda;
- 21) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore;
- 22) durante al costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua (torrente Lirone e rio Geola in Comune di Cressa);
- 23) dovrà essere comunicato al Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 24) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della società autorizzata, la quale terrà l'amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 25) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia;

Settore Programmazione Operativa

- 26) i Comuni di Suno, Cressa e Borgomanero dovranno adeguare lo strumento urbanistico con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa; dovranno inoltre trasmettere copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico al Settore regionale Programmazione Operativa;

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

- 27) Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell' autorizzazione da parte di codesto Settore, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
- 28) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all' istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare a questa Struttura;
- 29) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A., non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

in materia di usi civici:

- 30) qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali effettuati dal geom. Apolloni (perito istruttore nominato con il proprio provvedimento n. 887/2011, citato in premessa), risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, questa Struttura, previa

istanza di concessione amministrativa ex L. R. n. 29/2009 presentata dal Comune di Suno (NO), provvederà al rilascio dell'ideonea autorizzazione;

- 31) qualora, inoltre, al termine del predetto accertamento, risultasse che il tratto di metanodotto da dismettere (e relativa fascia di asservimento) attraversa terreni vincolati ad uso civico (e tale passaggio non fosse stato precedentemente autorizzato con riguardo agli usi civici), il Comune di Suno (NO), per regolarizzare il periodo di occupazione pregressa non autorizzata da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dovrà presentare istanza di conciliazione all'Ufficio regionale Usi Civici, come previsto dalla L.R. n. 29/2009;
- 32) qualora infine, al termine del sopraccitato accertamento, risultasse che il tratto di metanodotto esistente non soggetto a variante (e relativa fascia di asservimento) attraversa terreni vincolati ad uso civico (e tale passaggio non fosse stato precedentemente autorizzato con riguardo agli usi civici), il Comune di Suno (NO), onde consentire la regolare manutenzione ed esercizio dell'opera, dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici, istanza di concessione amministrativa e contestuale conciliazione (per regolarizzare il periodo di occupazione pregressa non autorizzata da parte di Snam Rete Gas S.p.A.), come previsto dalla L.R. n. 29/2009;
- 33) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà in ogni caso:
- conseguire tutte le autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
 - rispettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento finale di autorizzazione;
 - corrispondere al Comune di Suno (NO), idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico sulle aree attraversate dal nuovo gasdotto, (qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali citate in premessa, risultasse che i lavori di cui all'oggetto interessano terreni vincolati);
 - corrispondere al Comune di Suno (NO), gli indennizzi previsti dalla L.R. n. 29/2009 qualora, al termine degli accertamenti e/o delle verifiche demaniali citate in premessa, si verificassero le ipotesi di cui al precedente punto 31) – conciliazione relativa al tratto di metanodotto da dismettere (e relativa fascia di asservimento) e/o punto 32) - concessione amministrativa e contestuale conciliazione relativa al tratto di metanodotto esistente non soggetto a variante (e relativa fascia di asservimento);
- 34) si rammenta che l'uso civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera;

ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara

- 35) richiede di acquisire, all'avvio dei lavori, una planimetria e una sintetica relazione descrittiva delle aree di cantiere che saranno predisposte dalla ditta appaltatrice dei lavori;

Autostrade per l'Italia S.p.A.

- 36) gli interventi previsti devono rispettare i vincoli connessi con la presenza della fascia di rispetto autostradale, così come disposto per legge;

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbania – Cusio – Ossola

- 37) là dove consentito si prevedano, al fine di mitigare l'impatto visivo dei manufatti da posare fuori terra, la piantumazione di essenze arboree autoctone sempre verdi;

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

- 38) al termine dei lavori di posa della condotta siano posti in essere gli interventi di mitigazione mediante ripristino delle aree boscate con piantumazione, su tutta la lunghezza delle fasce di cantiere, di esemplari alberati e cespugliosi autoctoni;
- 39) il fondo delle piste di accesso alle postazioni fisse e per la manutenzione dell'impianto, non oggetto di ripristino, sia lasciato interrato o in ghiaietto stabilizzato;
- 40) armadi, cassette, volumi tecnici e altri piccoli manufatti di servizio siano preferibilmente e, per quanto possibile, posati defilati rispetto alle principali visuali sensibili (corsi d'acqua, canali, aree di particolare pregio paesaggistico, ecc.);

Direzione Agricoltura

- 41) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 42) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà.
- 43) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;
- 44) il taglio della vegetazione arborea spontanea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 45) l'attraversamento dei canali e dei fossi irrigui con la tecnica a cielo aperto dovrà essere effettuato nel periodo non irriguo (ottobre-marzo);
- 46) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con il consorzio irriguo operante nell'area di intervento (Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Negroni 7 - Novara) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 47) si condivide la scelta delle specie arbustive ed arboree proposte per gli interventi di ripristino da realizzare laddove sarà necessario effettuare il taglio della vegetazione esistente. Le fasi successive di progettazione dovranno sviluppare adeguatamente gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica. Al fine di assicurarne la riuscita, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde e dovranno essere effettuate le cure colturali indicate nella Relazione paesaggistica – Parte seconda e Parte terza nei capitoli relativi agli "Interventi di

mitigazione e di ripristino". Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

- 48) per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica;
- 49) per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.
- 50) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.